



Tel. 0873 – 939132
Fax 0873 – 938965
ufficiotecnico@comune.furci.ch.it
www.comune.furci.ch.it

COMUNE DI FURCI

Provincia di Chieti

Via Trento e Trieste n. 9 – 66050 FURCI (CH)

P.IVA 00251740692

C.F. 81000970699

ccp 12382669

Iban IT07T0311177710000000090090

COMUNE DI FURCI

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel Comune di FURCI

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

PREMESSA

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono: “*65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 (di seguito, nel presente atto, DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, che disciplina “Ripartizione,

termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. ha previsto a favore di questo Comune l’assegnazione di un contributo di Euro 15.548,00 per l’annualità 2021 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali, che insistono sul territorio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 20.11.2025 che ha approvato il presente “Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di FURCI”;

RENDE NOTO

che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali, ubicate sul territorio comunale il contributo a fondo perduto per l’annualità 2021 secondo la procedura di seguito specificata:

Articolo 1 – Finalità dell’Avviso

1. Il presente Avviso è volto a fornire un sostegno alle piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, artigianali e commerciali, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l’indirizzo in tal senso disposto dal DPCM sopra richiamato.
2. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 - Dotazione Finanziaria

1. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a 15.548,00 Euro, a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM 24.09.2020.

Articolo 3 – Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d’aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente Avviso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, sono le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che:
 - a) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche, in ambito commerciale e artigianale, attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio comunale;
 - b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della domanda;
 - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Per piccola impresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Per microimpresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta alle imprese la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza (non sono ammissibili domande presentate da soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata).
4. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - b) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.
5. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.
6. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

Articolo 5 – Criteri di attribuzione del contributo a fondo perduto

1. Ogni impresa può presentare un'unica richiesta di contributo.
2. Il fondo 2021 del complessivo importo di € 15.548,00 è ripartito tra tutte le imprese che abbiano presentato una domanda ammessa a contributo.

Articolo 6 – Cumulo

- Il contributo di cui al presente Avviso è cumulabile con tutte le altre misure di sostegno, agevolazione e indennità previste da norme statali e regionali per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda

- Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare al Comune apposita domanda, in carta semplice, secondo il **modello Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso.
- L'istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, unitamente agli allegati richiesti dal presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 14.12.2025, con una delle seguenti modalità:
 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla casella pec del Comune comune.furci@pec.it avendo cura di indicare nell'oggetto: "AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le imprese". Tutti i files devono essere in formato pdf.
 - consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Furci nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30.
La data di presentazione è stabilita e comprovata dal protocollo in ingresso apposto dall'Ufficio.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non andrà in nessun modo a determinare priorità nell'assegnazione del contributo.

- A pena di esclusione, **la domanda** redatta secondo il modello Allegato A deve essere **regolarmente sottoscritta** (in forma autografa o con firma digitale) dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società e **corredata**:
 - copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore;
 - attestazione** rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante ai fini dell'ammissione al contributo e della determinazione della relativa entità (Allegato B).
 - DURC Documento Unico Regolarità Contributiva regolare**;
- È ammisible una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
- Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Non potranno essere accolte** e saranno **escluse** le domande:
 - predisposte su modello difforme dall'Allegato A al presente Avviso;
 - presentate con modalità diverse da quelle indicate;
 - pervenute oltre il termine perentorio indicato ovvero in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso;
 - prive di sottoscrizione del titolare/legale rappresentante;
 - non corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e/o dall'attestazione di un professionista da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
- La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione.

9. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-ter c.p..

Articolo 8 – Istruttoria e provvedimenti amministrativi conseguenti

1. Il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza
2. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, diversi da quelli stabiliti a pena di esclusione, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
3. Al termine dell'istruttoria il Responsabile approva l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle relative motivazioni.
4. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.furci.ch.it/>
5. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
6. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto. Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo deve comunicare, a mezzo pec, tale volontà entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione predetta.
7. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Articolo 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredитamento sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e soltanto ad avvenuto accreditamento delle somme da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Articolo 10 – Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;

e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

Articolo 11 – Controlli e monitoraggio

- Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto, anche successivamente all'erogazione del contributo, di verifica a campione per controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il Comune procederà anche in collaborazione con altri Enti ed organismi competenti.

Articolo 12 – Revoche

- Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora a seguito dei controlli effettuati emerga che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, si procederà alla revoca totale del contributo. Al dichiarante, inoltre, è fatto divieto di accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.
- Si procede altresì alla revoca d'ufficio del contributo nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
- Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
- In caso di rinuncia o di revoca i fondi recuperati sono erogati agli altri beneficiari in proporzione al contributo a ciascuno spettante.

Articolo 13 – Trattamento dei dati a tutela della privacy

- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 unicamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente Avviso.
- Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore economico-finanziario e amministrativo.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento, accesso agli atti e modalità di ricorso

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Eliodoro Mucilli, Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Furci, eventualmente supportato da idonea assistenza tecnica.
- Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche, si rappresenta che:
 - nessuna comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatta comunque salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio tecnico del Comune di Furci.

3. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della citata legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
4. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento è possibile proporre:
 - a. istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990;
 - b. ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. n. 1034/1971.

Articolo 15 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Furci che, pertanto, ha facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare o revocare la presente procedura senza che ciò costituisca motivo di rivalsa o di richiesta a qualsiasi titolo di compenso o risarcimento da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto ad alcun contributo.
3. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti istanti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso.
2. Il presente Avviso e i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati all'albo pretorio on line e nella home page del sito web istituzionale del Comune: <http://www.comune.furci.ch.it/>.
3. Informazioni e chiarimenti sulla presente procedura possono essere richiesti tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.furci@pec.it

FURCI Lì 24.11.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Elio Doro MUCILLI